Relazione Tecnico Finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 152 del 28 gennaio 2020

"Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016)".

Art. 1

(Modifiche alla I.r. 22/2009)

L'articolo 1 apporta modifiche al comma 9 dell'articolo 4 della I.r. 22/2009 introducendo in particolare (comma 9 bis) la possibilità di considerare la normativa regionale sul piano casa per ottenere l'accertamento di conformità di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 con riferimento ad interventi realizzati in assenza o difformità dal relativo titolo abilitativo; viene di conseguenza eliminato il divieto espresso di utilizzare per tali fini la I.r. 22/2009 contenuto nel comma 9.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica alla I.r. 25/2017)

L'articolo 2 apporta modifiche all'interno della disciplina specifica contenuta nella legge regionale 25/2017 applicabile, a tutt'oggi, esclusivamente all'interno dei comuni del "cratere sismico" al fine di non creare antinomie normative.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 3 contiene l'invarianza finanziaria.